



TRIBUNALE di MATERA  
*Settore Procedure Concorsuali*

- Considerato che a tutt'oggi pervengono presso il Tribunale ricorsi per la nomina del gestore della crisi ai sensi dell'art. 15 l. n. 3/2012;
- Visto il D.M. 24 settembre 2014 n. 202, entrato in vigore il 28.1.2015, che prevede un sistema compiuto di funzionamento dell'O.C.C., con inerente nomina del gestore della crisi, effettuata dal referente dell'O.C.C., tra coloro che possiedono i requisiti anche di formazione e di aggiornamento previsti dal medesimo regolamento;
- Rilevato che per quanto desumibile dalla ordinanza della S.C. del 8 agosto 2017 n. 19740, il livello di specializzazione ottenuto dal gestore della crisi nell'ambito dell'O.C.C. costituisca un requisito imprescindibile per poter gestire al meglio la crisi da sovraindebitamento;
- posto che, sebbene il principio affermato dalla S.C. non sembri precludere la designazione del professionista ai sensi del comma 9 dell'art. 15, ben può il Tribunale comunque attingere dall'elenco dei gestori dell'OCC costituito a livello locale, aventi tutti il requisito soggettivo di cui all'art. 28 lett. a) L. Fall., oltre che il livello di specializzazione desumibile dall'inquadramento nell'organismo;
- Ritenuto, pertanto, che la presenza di un O.C.C. sul territorio renda preferibile che la nomina del gestore della crisi venga fatta dallo stesso O.C.C., a garanzia degli speciali requisiti di professionalità richiesti nel caso di specie,
- posto quindi che risultando costituito a livello locale l'OCC presso la CCIAA, la nomina del gestore possa essere richiesta direttamente all'OCC costituito, e tanto al fine di favorire l'opportuno coordinamento delle nomine, il filtro preventivo sulla domanda del debitore, il supporto e il controllo sull'operato dei gestori e sulla condotta del debitore (anche successiva all'omologazione del piano del consumatore o dell'accordo di ristrutturazione) assicurati dalla articolazione del locale organismo, ed inoltre l'omogeneità dei criteri di liquidazione del compenso del gestore;

- rilevato d'altronde che, atteso che la previsione dell'art. 15 c. 9 L. n. 3/2012 attribuisce al giudice la facoltà di nominare un professionista o una società aventi i requisiti di cui all'art. 28 L.Fall., tanto induce vieppiù, e per le ragioni suesposte, a ritenere quanto meno opportuno che il debitore richieda all'OCC costituito la nomina del gestore della crisi;

P.Q.M.

Rimette gli atti ai debitori ricorrenti, affinché richiedano l'intervento dell'OCC costituito per la nomina del gestore della crisi, con riserva all'esito dell'intervento del Tribunale, come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Matera, 12/7/2018

Il G.D.

Dott. Antonello Vitale



Il Presidente

Dott. Giorgio Pica



TRIBUNALE DI MATERA  
Deposito in Cancelleria  
oggi 13 LUG. 2018  
IL CANCELLIERE

